

COMUNE DI CERZETO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONI DI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A SOLLIEVO DEL DISAGIO SOCIALE

APPROVATO CON ATTO C.C. N. 22 DEL 30.11.2020

Il presente Regolamento è entrato in vigore il 30.11.2020

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina gli interventi che il Comune di Cerzeto realizza e promuove al fine di contrastare le situazioni di disagio economico e di emarginazione sociale di persone e nuclei familiari ed è adottato nel rispetto del D. Lgs 112/98, dalla Legge 328/00, dalla Legge Regionale 23/2003 e successive modifiche e integrazioni relative norme attuative nonché dal decreto legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi verranno realizzati nei limiti delle risorse previste in bilancio per l'erogazione di assistenza economica finalizzata a:

1. contribuire a rimuovere situazioni di bisogno venutesi a creare sia per gravi motivi di salute che per disagio sociale;
2. privilegiare interventi per il superamento del bisogno attraverso l'erogazione di voucher per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità e medicinali non dispensati dal SSN.
3. erogazione di bonus per utenze domestiche in famiglie con minori, disabili ed anziani per evitare interruzione dei servizi in caso di insolvenza per disagio economico.

ART. 2 BENEFICIARI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni, di cui all'art. 1:

- i residenti nel Comune di Cerzeto che siano cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari;
- gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D.Lgs. 25.07.1998 n° 286, in possesso della Carta di soggiorno;
- i minori stranieri non accompagnati;
- gli stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale;
- i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi;
- i cittadini italiani o stranieri senza fissa dimora che transitano sul territorio comunale.

ART. 3 ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni può avvenire:

- su diretta richiesta dell'interessato all'intervento;
- su richiesta di parenti dell'interessato e/o persona delegata dall'autorità;
- su richiesta di Enti e/o Associazioni regolarmente riconosciute che risultano coinvolti nel sostegno dell'interessato;
- per intervento diretto del Settore Servizi Sociali per i soggetti affidati dall'autorità giudiziaria e che versino nelle condizioni di disagio di cui al presente regolamento.

Le condizioni di disagio economico sono verificate dal Servizio Sociale Comunale attraverso:

1. l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
2. la verifica delle condizioni sociali da parte dell'Assistente Sociale e/o di altre figure individuate dal Responsabile del Servizio attraverso opportune visite domiciliari e/o colloqui personali con il richiedente e/o il nucleo familiare.

Nell'ambito della verifica di cui al punto 2 dovrà essere accertata la presenza o meno della rete parentale e/o di sostegno del richiedente obbligata a prestare gli alimenti nell'ordine indicato dall'art. 433 del Codice Civile.

ART. 4

TIPOLOGIA DI INTERVENTI E MODALITA' DI EROGAZIONE

Le prestazioni erogabili di cui al precedente articolo 1, fermo restando le disponibilità finanziarie, vengono concesse secondo le seguenti modalità:

a) Contributi in denaro per rimuovere situazioni di bisogno venutesi a creare per gravi motivi di salute.

Destinatari: soggetti affetti da gravi patologie quali tumori, cardiopatie gravi, malattie degenerative, ecc. che richiedono cure in centri specializzati e che vivono in condizione di grave disagio economico anche di natura temporanea. Possono accedere ai contributi anche i soggetti che necessitano, per il recupero dell'autonomia, di interventi a seguito di gravi incidenti.

Contributo concesso: max € 200,00 per un massimo di 2 volte l'anno.

Modalità di erogazione: in forma diretta

Modalità di presentazione istanza: la richiesta da produrre su modulistica predisposta dall'Ente deve essere corredata da certificazione ISEE e certificazione medica attestante la patologia, il luogo di cura ed ogni altra documentazione ritenuta idonea a valutare lo stato di bisogno/disagio.

b) Interventi per il superamento del bisogno attraverso l'erogazione di voucher per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

Destinatari: i soggetti di cui al precedente articolo 2

Esclusioni: sono esclusi i soggetti titolari di Reddito di cittadinanza, assegno al nucleo per figli minori, misure di sostegno dei Piani di Zona del Distretto socio-assistenziale, titolari di esenzione pagamento mensa e trasporti scolastici.

Contributo concesso: da un minimo di euro 15,00 ad un massimo di euro 150,00. Nell'arco dell'anno possono essere concessi n. 10 voucher di euro 15,00 oppure n. 3 voucher di euro 50,00.

Modalità di erogazione: voucher da utilizzare presso gli esercizi commerciali accreditati nell'ambito comunale e/o distrettuale.

Modalità di presentazione istanza: la richiesta da produrre su modulistica predisposta dall'Ente deve essere corredata da certificazione ISEE e di ogni altra documentazione ritenuta idonea a valutare lo stato di bisogno/disagio.

c) Interventi per il superamento del bisogno attraverso l'erogazione di voucher per l'acquisto di medicinali non dispensati dal SSN.

Destinatari: i soggetti di cui al precedente articolo 2

Esclusioni: sono esclusi i soggetti titolari di Reddito di cittadinanza, assegno al nucleo per figli minori, misure di sostegno dei Piani di Zona del Distretto socio-assistenziale, titolari di esenzione pagamento mensa e trasporti scolastici.

Contributo concesso: da un minimo di euro 10,00 ad un massimo di euro 100,00. Nell'arco dell'anno possono essere concessi n. 5 voucher di euro 20,00 oppure n. 2 voucher di euro 50,00.

Modalità di erogazione: voucher da utilizzare presso le farmacie accreditati nell'ambito comunale e/o distrettuale.

Modalità di presentazione istanza: la richiesta da produrre su modulistica predisposta dall'Ente deve essere corredata da certificazione ISEE, certificazione medica che attesti la prescrizione dei farmaci e ogni altra documentazione ritenuta idonea a valutare lo stato di bisogno/disagio.

d) erogazione di bonus per utenze domestiche.

Destinatari: nuclei familiari con presenza di minori, disabili ed anziani.

Esclusioni: sono esclusi i soggetti titolari di Reddito di cittadinanza, assegno al nucleo per figli minori, misure di sostegno dei Piani di Zona del Distretto socio-assistenziale, titolari di esenzione pagamento mensa e trasporti scolastici.

Contributo concesso: importo pari all'80% della fattura emessa dall'Ente erogatore dell'utenza e comunque non superiore ad euro 200,00.

Modalità di erogazione: erogazione diretta.

Modalità di presentazione istanza: la richiesta da produrre su modulistica predisposta dall'Ente deve essere corredata da certificazione ISEE, fattura dell'Ente erogatore dell'utenza attestante la insolvibilità e ogni altra documentazione ritenuta idonea a valutare lo stato anche momentaneo di bisogno/disagio.

Il titolare del beneficio dovrà depositare agli atti dei Servizi Sociali la ricevuta di pagamento della fattura immediatamente dopo aver effettuato il pagamento. In caso di inadempienza il beneficiario non avrà diritto ad ulteriori e diversi contributi e agevolazioni.

ART. 5

CONDIZIONI PER L'ACCESSO AI BENEFICI

Per accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento il richiedente deve trovarsi nello stato di bisogno determinato dalla sussistenza dei seguenti elementi:

- un valore ISEE del nucleo familiare che non superi la soglia di € 3.000,00 e assenza di familiari tenuti a provvedere per legge al sostentamento del richiedente;
- non possedere altro patrimonio immobiliare, oltre quello dell'abitazione principale e relative pertinenze, sul territorio comunale e nazionale;
- presenza di circostanze che possano determinare rischi di emarginazione sociale accertati da opportuna indagine;
- presenza di grave malattia per i destinatari di cui al punto a) dell'art. 4 del presente regolamento;

Gli interventi di cui ai punti b) c) e d) di cui al precedente articolo 4 non vengono erogati in caso di presenza di almeno un soggetto tra quelli tenuti agli alimenti nei confronti del richiedente, secondo quanto definito dal codice civile (art. 433) e che abbia un ISEE superiore al minimo vitale.

Il sostegno economico non può essere comunque prestato:

- a) nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto al progetto individualizzato d'intervento del Servizio Sociale Comunale.
- b) nel caso vi siano minori nel nucleo familiare che siano inadempienti all'obbligo scolastico, nonostante l'intervento dei servizi sociali territoriali.
- c) ai titolari di Reddito di cittadinanza
- d) ai titolari di assegno al nucleo per figli minori
- e) ai titolari di misure di sostegno dei Piani di Zona del Distretto socio-assistenziale
- f) ai titolari di esenzione pagamento mensa e trasporti scolastici.

ART. 6

EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E CRITERI CONCESSIONE DEI VOUCHER

L'erogazione di interventi di cui al presente regolamento è disposta, trimestralmente, dal Responsabile del Servizio dove risultano incardinati i Servizi Sociali Comunali, in base alla disponibilità di bilancio annuale e suddivisa su 4 trimestri, e ad una specifica graduatoria redatta trimestralmente secondo i seguenti criteri:

Parametri reddituali.

- ISEE da € zero ad € 2.000,00: punti 5

- ISEE da € 2.001,00 ad € 3.000,00: punti 4

In caso di dichiarazione ISEE pari a zero dovrà essere acquisita agli atti dell'Ente una dichiarazione integrativa che precisi le motivazioni e le situazioni giustificative di tale dichiarazione ISEE che sarà comunque oggetto di valutazione da parte dell'assistente sociale che dovrà verificare, mediante controllo diretto, avvalendosi, ove necessario, degli operatori di Polizia Municipale le reali condizioni di bisogno e il non possesso di beni non compatibili con lo stato di indigenza dichiarato.

Tale controllo potrà essere comunque effettuato in tutti i casi e/o a campione.

Parametri familiari:

Persona anziana superiore ad anni 75 che vive sola e senza rete parentale: 7 punti

Nucleo familiare con disabile: punti 6

Nucleo familiare con n. 2 o più figli di minore di età: punti 5

Nucleo familiare con n. 1 figlio di minore età: punti 4

Nucleo familiare con componente in età lavorativa sottoposto a misure restrittive dall'autorità giudiziaria: punti 6

L'erogazione di interventi di natura straordinaria dovuta a fattori non prevedibili e superiore agli importi massimi previsti dal presente Regolamento è disposta dal Responsabile di Servizio, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale in merito al riconoscimento del particolare stato di gravità o necessità del soggetto in stato di bisogno.

Gli importi degli interventi definiti nel presente regolamento, in caso si renda necessario un loro adeguamento nel tempo, possono essere modificati con apposita Delibera di Giunta Comunale.

ART. 7

ATTIVAZIONE DI UN FUNERALE PER INDIGENTE

Il funerale per indigente, privo di rete parentale di cui all'art. 433 del Codice Civile, viene attivato per le persone prive di reddito e/o patrimonio sufficiente a coprire le spese funerarie

Il funerale per indigente consiste nella fornitura del feretro comprensivo di cassa in legno e rivestimento in raso, il trasporto del feretro dal luogo di decesso fino alla Chiesa (in caso di funzione religiosa), il trasporto dalla Chiesa al cimitero e il disbrigo delle pratiche comunali.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli atti, che contrastano con le disposizioni in esso contenute, sono revocati.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Le modifiche alle disposizioni legislative successive al presente regolamento, qualora contrastino con quanto previsto nel presente regolamento comportano l'automatica disapplicazione delle norme regolamentari e l'applicazione delle disposizioni legislative sopravvenute e fino all'adeguamento del regolamento alle citate norme.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera approvativa dello stesso.